



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Comando Polizia Locale
Piazza Castello 35
Camposampiero
35012 (Padova)

T +39 049 9315660
F +39 049 9315661
E polizia.locale
@fcc.veneto.it
W fcc.veneto.it

REGOLAMENTO
per l'applicazione delle
“SANZIONI AMMINISTRATIVE”
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

Artt. 7 e 7 – bis

Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267

approvato con deliberazione del Consiglio della Federazione

n. 5 del 27.05.2020

INDICE

TITOLO 1° - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

TITOLO 2° - SOGGETTI

- Art. 3 Soggetti accertatori
- Art. 4 Autorità competente a ricevere il rapporto

TITOLO 3° - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 5 Sanzioni per la violazione di regolamenti locali
- Art. 6 Sanzioni per la violazione di ordinanze
- Art. 7 Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni – Sequestro e dissequestro
- Art. 8 Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla ripetitività di illeciti

TITOLO 4° - PROCEDURA

- Art. 9 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 10 Processo verbale di accertamento
- Art. 11 Pagamento in misura ridotta
- Art. 12 Rapporto all'autorità competente
- Art. 13 Audizione – Ordinanza/ingiunzione
- Art. 14 Riscossione coatta
- Art. 15 Applicazione delle sanzioni accessorie
- Art. 16 Pagamenti rateali della sanzione pecuniaria

TITOLO 5° - PROFILI ORGANIZZATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 Profili organizzativi
- Art. 18 Giudizio di opposizione
- Art. 19 Esecuzione della sentenza
- Art. 20 Disposizioni di coordinamento
- Art. 21 Disposizioni finali

TITOLO 1°
PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 7- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da applicarsi dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, d'ora in avanti denominata solo "Federazione" e dagli stessi Comuni aderenti.
2. Tutti i riferimenti che il presente regolamento rimanda alla Legge n.689/1981, qualora quest'ultima preveda la competenza del Sindaco o del Presidente della Federazione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 107, c.5. del D. Lgs. 267/2000, con il riferimento all'art. 109, c. 2 dello stesso decreto, s'intendono, ad ogni effetto di competenza dei responsabili apicali delle aree – settori organizzativi (Dirigenti o Posizioni Organizzative) della Federazione, alla quale i Comuni aderenti hanno trasferito alcune funzioni fondamentali, tra le quali quella della Polizia Locale e Polizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 19, D.L. 06/07/2012, n. 95 – Legge di conversione n. 135/2012.
3. L'intera gestione delle procedure delle sanzioni amministrative, disciplinate dalla L.689/81, compete al dirigente/responsabile apicale del settore competente per materia che assume la veste di organo/autorità competente e responsabile del procedimento, relativamente agli illeciti amministrativi.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 689/81 è assegnata al settore di competenza e segnatamente al dirigente/responsabile apicale del medesimo settore, in tutti i casi di violazione di regolamenti e/o provvedimenti del Comune o della Federazione, d'ora in avanti ricompresi nella denominazione " regolamenti, ordinanze o provvedimenti locali".
5. Nei casi di verbali di illeciti amministrativi, disciplinati dalla L. 689/1981, non elevati da personale abilitato e appartenente alla dotazione organica della Federazione, ma invece emessi da ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria esterni, o da altri soggetti competenti per legge ad elevare tali verbali, ovvero da agenti di controllo per l'accertamento legale di illeciti amministrativi, in ordine a violazioni amministrative, le competenze di cui ai precedenti commi 2 e 3 e successivi commi e articoli, sono assegnate al Dirigente del Settore Sicurezza - Polizia Locale, salvo diverse specifiche attribuzioni stabilite dagli organi della Federazione.
6. Il Dirigente/responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
7. Il Dirigente/responsabile provvede, altresì, a sentire, in apposita audizione verbalizzata, gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della legge 24 novembre 1981 n. 689.
8. Il Dirigente/responsabile del settore può delegare, con atto scritto, al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Art. 2

Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

1. Le disposizioni di regolamenti locali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, per la violazione di regolamenti, ordinanze o provvedimenti locali.

2. L'Amministrazione dei Comuni o della Federazione, può comunque definire con disposizioni contenute in altri regolamenti, anche settoriali, specifiche sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento.

TITOLO 2° SOGGETTI

Art. 3 Soggetti accertatori

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della Federazione, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a violazioni di regolamenti, ordinanze o provvedimenti locali, sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Il Presidente della Federazione/Sindaco, con proprio motivato decreto, può abilitare altro personale dipendente a svolgere funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza di disposizioni, regolamenti, ordinanze o provvedimenti locali, la cui violazione sia sanzionata in via amministrativa.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.
5. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Art. 4 Autorità competente a ricevere il rapporto

1. Il Dirigente del Settore competente per materia (oppure il Responsabile indicato al precedente art. 1, comma 4,) secondo la vigente dotazione organica, viene individuato quale autorità/organo competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.
2. Il Dirigente/Responsabile di cui sopra è tenuto, altresì, qualora sia fatta formale richiesta nei termini, a sentire il contravventore, anche assistito da procuratore legale. Nel caso di audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia agli interessati.

TITOLO 3°

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5 Sanzioni per la violazione di regolamenti locali

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali o della Federazione consistono nel pagamento di una somma determinata compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, qualora non siano già prestabilite da altre disposizioni di legge.

2. Le disposizioni di altri regolamenti locali determinanti sanzioni amministrative per violazione di norme secondo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1, qualora ciò non osti con norme imperative di legge.

Art. 6

Sanzioni per la violazione di ordinanze

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di precetti stabiliti da ordinanze consistono nel pagamento di una somma predeterminata nella stessa ordinanza e comunque compresa nei limiti di cui all'art. 5 comma 1.

2. Le disposizioni di regolamenti locali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di ordinanze in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1, purché non in contrasto con imperative norme di legge.

Art. 7

Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni – Sequestro e dissequestro

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti locali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può essere disposta quale sanzione accessoria e per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Può comunque sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa.

3. I soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

4. A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 può essere disposto il dissequestro delle cose.

Art. 8

Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla ripetitività di illeciti

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o della Federazione o di un'ordinanza compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art. 5 per le violazioni di disposizioni di regolamenti locali.

3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendenti da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti locali o di precetti di ordinanze con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO 4°

PROCEDURA

Art. 9

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 10 a 15.
2. I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni stabilite da regolamenti, ordinanze o provvedimenti locali, per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria effettuano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Processo verbale di accertamento

1. La violazione di disposizioni stabilite da regolamenti, ordinanze o provvedimenti locali alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione del numero cronologico identificante, della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
4. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, i tempi e le modalità, nonché la possibilità di richiedere l'audizione.
5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.

Art. 11

Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'art. 12 del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3.

Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

4. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 12

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24.11.1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante deve trasmettere all'autorità stabilita al precedente art. 4, del presente regolamento il prescritto rapporto con i seguenti atti:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all'autorità competente a ricevere il rapporto, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Art. 13

Audizione – Ordinanza/ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'Autorità/Organo competente, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un'autorità o Ente non competente sono da questi trasmessi, tempestivamente, al responsabile del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 1 e segg. del presente regolamento. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto difensivo si intende validamente presentato se pervenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso dalla legge il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 11 del presente regolamento, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ricevuto lo stesso, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e di valutazione, richiedendo ogni integrazione utile per la definizione del procedimento all'organo accertatore che ha redatto il verbale di accertamento.

4. Qualora l'Autorità procedente ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dal precedente art. 8.

6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

7. L'Autorità, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

8. L'ordinanza – ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine di anni cinque dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 14
Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base a quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e dalle norme per la riscossione, tramite esecuzione forzata, delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 15
Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti, secondo gli elementi dettati dall'art. 7 del presente regolamento.

2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.

3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 8 ed all'articolo 15 del presente regolamento.

4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione procedente, come soggetto irrogante la sanzione amministrativa principale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede il soggetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di altre Amministrazioni.

Art. 16
Pagamenti rateali della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere alla autorità che ha emesso l'ordinanza – ingiunzione il pagamento rateale della sanzione in rate mensili da tre a trenta, qualora la sanzione sia superiore a 200,00 €. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il richiedente deve documentare, tramite ISEE, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'autorità di cui al precedente comma tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. La decisione finale, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

6. Il debito rateizzato può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento.

TITOLO 5°
PROFILI OPERATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Profili organizzativi

1. Con provvedimenti degli Organi competenti, l'Amministrazione definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Art. 18
Giudizio di opposizione

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione, a norma degli art. 22, 22-bis e 23 della L. 689/81, avanti il giudice competente avverso l'ordinanza – ingiunzione, l'Amministrazione procedente sta in giudizio a mezzo del Dirigente – responsabile del settore che ha sottoscritto l'ordinanza – ingiunzione o a mezzo di altro funzionario a ciò incaricato e delegato dal Presidente della Federazione.
2. Nel casi particolare complessità può essere conferito, con istanza motivata del Segretario – Direttore della Federazione, e su proposta del Dirigente/responsabile di cui al comma precedente, l'incarico a idoneo legale, secondo le procedure vigenti in materia di costituzione in giudizio degli enti pubblici.

Art. 19
Esecuzione della sentenza

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, l'Amministrazione inviterà formalmente al pagamento della sanzione stabilita dal giudice nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia in cancelleria.
2. Nel caso di mancata ottemperanza si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 20
Disposizioni di coordinamento

1. In caso di contrasto tra disposizioni di legge o altre disposizioni locali riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.
2. Per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni inerenti la violazione di disposizioni in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale, dispositive o integrative del quadro di sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107, comma 3 lett. g) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la competenza è del Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Area Edilizia Privata Urbanistica.
3. Sono fatte salve le competenze già previste per legge e per regolamento in materia di violazioni alle norme sui tributi locali, alle norme del codice della strada ed in materia di violazioni disciplinari.

Art. 21
Disposizioni finali

1. E' abrogato ogni precedente regolamento approvato in materia dai singoli comuni aderenti alla Federazione così come sono abrogate le disposizioni locali comunque vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, previa dichiarazione di cui all'art. 134, comma 4 del TUEL.
3. Ai soli fini divulgativi viene ripubblicato per ulteriore periodo di 30 giorni.